



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo ed, in particolare, l'art. 30;
- VISTO** il *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, emanato con D.R. n. 571 del 14/2/2013, così come modificato con D.R. n. 2414 del 9/7/2013;
- VISTO** il D.R. n. 2728 del 30/7/2013 con il quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dalla data del predetto Decreto, la Scuola delle Scienze Umane e Sociali;
- VISTA** la Delibera n. 3 del 13/07/2015 con la quale il Comitato Tecnico Ordinatore della sopra citata Scuola ha approvato la proposta di *Regolamento elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali*,
- VISTA** la Delibera n. 36 del 24/7/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine al *Regolamento elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali*, dando mandato all'Ufficio di apportare al testo del Regolamento le opportune correzioni e/o rettifiche, di carattere formale, al fine di rendere lo stesso maggiormente conforme alla vigente normativa di Ateneo;
- VISTA** la Delibera n. 21 del 27/7/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato il *Regolamento elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali*, dando mandato all'Ufficio di apportare al testo del Regolamento le opportune correzioni e/o rettifiche, di carattere formale, al fine di rendere lo stesso maggiormente conforme alla vigente normativa di Ateneo;
- VISTE** le correzioni e rettifiche di carattere formale apportate al testo del suddetto Regolamento dal competente Ufficio,

DECRETA

E' emanato il *Regolamento elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali* il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Composizione

Articolo 3 Elezioni della componente dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione.

Articolo 4 Elezioni della componente dei professori e dei ricercatori componenti le giunte

Articolo 5 Elezioni della componente dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione.

Articolo 6 Elezione del Presidente

Articolo 7 Indizione dell'elezione del Consiglio della Scuola

Articolo 8 Cessazione anticipata dei rappresentanti delle componenti del Consiglio della Scuola

Articolo 9 Composizione del Consiglio della Scuola in prima applicazione

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione del Consiglio e del Presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali.

Articolo 2

Composizione

1. Il Consiglio della Scuola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 9, dello Statuto dell'Ateneo e dall'articolo 9 del Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole, è composto da tutti i direttori dei dipartimenti facenti parte della Scuola, da una rappresentanza dei professori e dei ricercatori dei dipartimenti facenti parte della Scuola e dai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione incardinate nella Scuola.
2. Ogni singolo dipartimento esprime la propria rappresentanza in misura pari al 10% dei professori e ricercatori componenti ciascun consiglio di dipartimento.



3. La consistenza numerica del dipartimento è determinata dalle afferenze risultanti al momento della nomina della rappresentanza.
4. In caso di necessità di arrotondamento si opera per difetto se la prima cifra decimale è minore di 5 o per eccesso se è uguale o maggiore di 5.
5. La rappresentanza dei singoli dipartimenti nella Scuola è composta dai:
 - a) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti a ciascun dipartimento, in una misura non superiore al 50% dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di cui al precedente comma 2;
 - b) professori e ricercatori componenti della giunta di dipartimento in numero pari – per ciascun dipartimento - alla differenza tra il numero di componenti di cui al comma 2 ed il numero di componenti di cui alla precedente lettera a);
6. Ciascun dipartimento, con propria delibera da assumere anteriormente all'indizione delle procedure elettorali, può stabilire una diversa composizione percentuale della propria rappresentanza tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e nell'ambito della componente di cui alla lett. a) e comunicarla al Consiglio della Scuola.
7. I componenti del Consiglio della Scuola di cui al comma 5 durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
8. La composizione numerica della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione incardinate nei dipartimenti aderenti alla Scuola è pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo .
9. La durata in carica dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione incardinate nella Scuola è fissata dall'articolo 30, comma 9, lett. c) dallo Statuto dell'Ateneo.



Articolo 3

Elezioni della componente dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione.

1. Le elezioni della componente dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione si svolgono presso ciascun dipartimento per collegi elettorali distinti per ogni categoria di coordinatori.
2. L'elettorato attivo per ciascuna categoria è costituito dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al dipartimento.
3. La rappresentanza, salvo l'eventuale diversa composizione del singolo dipartimento determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, è così costituita:
 - a) n. 1 coordinatore di dottorato eletto tra i coordinatori afferenti al dipartimento;
 - b) n. 1 coordinatore della scuola di specializzazione eletto tra i coordinatori afferenti al dipartimento;
 - c) coordinatori dei corsi di studio eletti tra i coordinatori afferenti al dipartimento, fino alla concorrenza della rappresentanza complessiva.
4. Nel caso in cui l'elettorato passivo della singola categoria non superi la rappresentanza prevista dal precedente comma, non si procede alla relativa elezione.
5. Nel caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo o, nel caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 4

Elezioni della componente dei professori e dei ricercatori componenti le Giunte di Dipartimento

1. L'elettorato attivo è costituito dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Consiglio di dipartimento.
2. L'elettorato passivo è costituito dai membri della Giunta del dipartimento.
3. Le elezioni si svolgono presso ciascun dipartimento per collegi elettorali distinti per ciascuna delle fasce di appartenenza.
4. Il numero dei rappresentanti per ogni fascia viene stabilito in misura proporzionale rispetto alla numerosità che ciascuna di esse ricopre nel Consiglio di dipartimento.





5. Nelle diverse fasce di appartenenza, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, il più anziano in ruolo.
6. A completamento della rappresentanza totale prevista, dal confronto tra i candidati più votati nelle diverse fasce di appartenenza risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. Nel caso in cui il numero dei componenti la Giunta non superi la rappresentanza prevista, non si procede a elezioni.
8. Nel caso in cui un candidato risulti eletto nelle rappresentanze sia dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 3, sia dei componenti le giunte di cui al presente articolo, questi sarà assegnato alla componente dell'articolo 3, con conseguente elezione del primo dei non eletti per la componente del presente articolo, in corrispondenza alla medesima fascia di appartenenza.
9. Nel caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo o, nel caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 5

Elezioni della componente dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione.

1. Le modalità di elezione della componente dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione sono determinate da apposito regolamento dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui il numero dei seggi corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, non sia egualmente distribuito tra ogni componente, la differenza è assegnata, nel rispetto del regolamento dell'Ateneo, per singola unità secondo il seguente ordine: dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Nel caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità anagrafica.



Articolo 6

Elezione del Presidente

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio. L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio. La carica ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta sola.
2. L'elezione del Presidente è indetta dal Decano dei professori ordinari membri del Consiglio o, in caso di impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.
3. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce le date delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che si tengono in una giornata per ciascuna tornata.
4. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazione ed eventuale ballottaggio, tra una tornata e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.
5. Il Decano indice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili.
6. I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione. L'elenco delle candidature resta affisso, durante tutto il tempo delle votazioni, nel seggio elettorale.
7. Il Decano nomina la commissione elettorale costituita da tre componenti, individuati in seno al Consiglio, di cui 2, scelti tra i professori ordinari cui assegnare le funzioni di presidente e vicepresidente e 1, scelto tra i ricercatori, cui assegnare le funzioni di segretario. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente.
8. La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.
9. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti



riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l'elezione.

10. Le operazioni di spoglio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale indicante, tra l'altro, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato e dagli eleggibili. Tale verbale è trasmesso tempestivamente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

11. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore.

12. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari membri del Consiglio indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente. Durante questo periodo le funzioni di Presidente per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 7

Indizione dell'elezione del Consiglio della Scuola

L'elezione del Consiglio della Scuola è indetta in maniera coordinata e contemporanea dai Direttori dei rispettivi dipartimenti.

Articolo 8

Cessazione anticipata dei rappresentanti delle componenti del Consiglio della Scuola

1. Nel caso di cessazione di un Direttore di dipartimento, subentra il direttore di nuova nomina.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di un coordinatore di corso di studio, di dottorato o di scuola di specializzazione rappresentante in Consiglio di una di tali componenti, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica sono indette nuove elezioni per la singola componente. Diversamente, se il rappresentante è stato nominato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in quanto l'elettorato passivo della corrispondente categoria non superava la rappresentanza prevista, non si procede alla relativa elezione ma al subentro del nuovo coordinatore.





3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente della Giunta rappresentante in Consiglio, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica sono indette nuove elezioni. Diversamente, se il rappresentante è stato nominato, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, in quanto l'elettorato passivo della corrispondente componente non superava la rappresentanza prevista, non si procede alla relativa elezione, ma al subentro del nuovo componente della Giunta.

4. In caso di decadenza o dimissioni di un rappresentante degli studenti, dei dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione, subentra il primo dei non eletti della relativa categoria che resta in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Nell'impossibilità di procedere, si indicano nuove elezioni.

Articolo 9

Composizione del Consiglio della Scuola in prima applicazione

1. Nelle more dell'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'art. 2, comma 1, la componente è costituita dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento afferenti alla Scuola. Qualora detta rappresentanza sia di numero maggiore al 15% dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Scuola il voto, espresso separatamente da quello delle altre componenti, viene calcolato ai fini delle votazioni in maniera da pesare in misura pari alla predetta percentuale.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la mancanza, anche parziale, di una o più rappresentanza di cui all'art. 2, comma 1, non inficia la valida costituzione dell'organo e le conseguenti procedure di elezione del Presidente.